

Bruxelles, 5 maggio 2026  
(OR. en)

8877/26

COH 74  
FIN 628

## RISULTATI DEI LAVORI

---

Origine: Segretariato generale del Consiglio

Destinatario: Delegazioni

---

n. doc. prec.: 8411/26 + COR 1

---

Oggetto: Relazione speciale n. 24/2025 della Corte dei conti europea dal titolo "Strumenti finanziari nell'ambito della politica di coesione — I fondi rimborsati sono riutilizzati in misura limitata"  
- Conclusioni del Consiglio (5 maggio 2026)

---

Si allegano per le delegazioni le conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 24/2025 della Corte dei conti europea dal titolo "Strumenti finanziari nell'ambito della politica di coesione — I fondi rimborsati sono riutilizzati in misura limitata", approvate dal Consiglio (Economia e finanza) nella 4170<sup>a</sup> sessione tenutasi il 5 maggio 2026.

---

**CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO**

**sulla relazione speciale n. 24/2025 della Corte dei conti europea dal titolo  
"Strumenti finanziari nell'ambito della politica di coesione — I fondi rimborsati sono  
riutilizzati in misura limitata"**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA:

1. ACCOGLIE CON FAVORE la relazione speciale n. 24/2025 della Corte dei conti europea (in appresso la "Corte") e le risposte della Commissione europea (in appresso la "Commissione") al riguardo;
2. È CONCORDE con la Corte nel ritenere che gli strumenti finanziari migliorino l'efficienza dei finanziamenti pubblici, grazie in particolare alla loro natura potenzialmente rotativa, in quanto incentivano i destinatari ad assicurare una sana gestione finanziaria e generano un effetto moltiplicatore. Per contro, il Consiglio PRENDE ATTO della conclusione della Corte secondo cui non sono state sfruttate appieno le potenzialità dell'effetto rotativo e il reimpiego dei fondi durante il periodo di ammissibilità è avvenuto in misura limitata;
3. SOTTOLINEA che i punti di forza degli strumenti finanziari nell'ambito della politica di coesione comprendono i) le maggiori opportunità di accesso ai finanziamenti, ii) l'uso flessibile degli incentivi in grado di rispondere alle diverse esigenze che emergono nelle varie fasi del ciclo di vita delle imprese, iii) la possibilità di sostenere investimenti pubblici a lungo termine che rispondano alle esigenze di sviluppo territoriale;

4. OSSERVA che il quadro giuridico per gli strumenti finanziari della politica di coesione consente agli Stati membri di trattenere le risorse che sono state utilizzate almeno una volta durante il periodo di ammissibilità, ma che le somme restituite dai destinatari finali dovrebbero essere riutilizzate sia durante che dopo il pertinente periodo di ammissibilità, coerentemente con il tipo di strumenti finanziari attivato;
5. OSSERVA che l'audit della Corte ha valutato se gli Stati membri e le regioni sottoposti ad audit abbiano sfruttato efficacemente le potenzialità degli strumenti finanziari della politica di coesione per un uso più continuativo dei fondi e se il quadro istituito per gli strumenti finanziari della politica di coesione abbia incentivato il reimpiego dei fondi da parte degli Stati membri e delle regioni;
6. PRENDE ATTO delle constatazioni contenute nella relazione, in particolare di quanto segue:
  - il reimpiego dei fondi durante il periodo di ammissibilità dipende dalle caratteristiche dello strumento finanziario ma nel complesso è molto limitato;
  - la pressione ad assorbire i fondi può essere una causa importante del loro reimpiego limitato, in quanto dare la priorità all'utilizzo dei fondi restituiti a uno strumento finanziario piuttosto che spendere la dotazione iniziale dello strumento finanziario per il programma comporterebbe l'annullamento degli impegni e, quindi, la perdita di fondi dell'UE per lo Stato membro o la regione;
  - i prodotti finanziari a media o lunga scadenza limitano le potenzialità di reimpiego dei fondi, in quanto sono investiti in attività con lunghi cicli di vita e spesso illiquide, il che significa che i rientri spesso diventano disponibili troppo tardi per essere reinvestiti durante il periodo di ammissibilità;
  - lo scarso reimpiego dei fondi restituiti durante il periodo di ammissibilità può anche essere collegato all'obiettivo di conseguire un effetto moltiplicatore raccogliendo capitali aggiuntivi per gli strumenti finanziari presso investitori privati. I rientri utilizzati per compensare le perdite degli investitori privati riducono gli importi disponibili per il reimpiego;

7. PRENDE ATTO del parere espresso dalla Commissione nelle sue risposte ai commenti, alle osservazioni e alle raccomandazioni contenuti nella relazione della Corte, in particolare del fatto che la Commissione già svolge audit sul reimpiego dei fondi nell'ambito del suo attuale metodo di controllo per gli audit tematici sugli strumenti finanziari e durante i suoi controlli di conformità e altri audit tematici, e valuta la possibilità di rafforzare le sue misure di audit effettuando controlli orizzontali sul reimpiego dei fondi e incoraggiando gli Stati membri a riutilizzare i rientri il più rapidamente possibile, tenendo conto del pertinente quadro normativo;
8. SI COMPIACE del fatto che la Commissione accetti pienamente le raccomandazioni della Corte, INCORAGGIA la Commissione a continuare a monitorare l'effettivo riutilizzo dei fondi durante questo periodo di programmazione e RICONOSCE la necessità che il quadro normativo garantisca l'uso ottimale dei fondi e il riutilizzo dei rientri, consentendo nel contempo la flessibilità necessaria per rispondere adeguatamente alle esigenze del mercato ed evitando qualsiasi aumento degli oneri amministrativi.

---